

COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 30-06-12

Oggetto: DETERMINAZIONE MISURA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

GRESTA NELLO	P	BORGOGNONI GIULIA	A
DI BENEDETTI DANILO	P	TIBONI STEFANO	A
AMADORI ANGELO	P	RAGGI MANUELA	P
ROSA MIRCA	P	MASIA BRUNA	A
MOLINELLI LAURA	P	PAOLUCCI MAURIZIO	A
SANTONI WILLIAM	P	BELLUCCI VALERIO	P
ALESSANDRONI MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor GRESTA NELLO nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Dr. Cancellieri Michele.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MOLINELLI LAURA
ALESSANDRONI MATTEO
BELLUCCI VALERIO

Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;

Preso atto dello Statuto Comunale, nonchè del relativo e pertinente regolamento comunale di attuazione;

Attesa la propria competenza in merito ai sensi del T.U.O.E.L. art. 42.

Visti gli allegati pareri.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria.

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 30 giugno 2012.

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento.

Visto che:

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato
- è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati.
- è data inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria in approvazione nella corrente seduta.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le aliquote base e le detrazioni di legge per l'abitazione principale:

- a) 0,96% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- d) 0,90% per le unità immobiliari relative a immobili classificati in categoria D e C3;
- e) 0,76% per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992

- f) 0,76% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado di parentela.
- g) 0,76% per le unità immobiliari a disposizione concesse in locazione con regolare contratto d'affitto.

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

- a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3) Di dare atto che:

- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- b) é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;
- c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visti:

?? l'art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;

?? le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

?? i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell' Area finanziaria, contabile e tributaria in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso e considerato.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1) Di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

- a) 0,96% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;
- b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

- c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- d) 0,90% per le unità immobiliari relative a immobili classificati in categoria D e C3;
- e) 0,76% per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992

f) 0.76% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado di parentela.

g) 0.76% per le unità immobiliari a disposizione concesse in locazione con regolare contratto d'affitto.

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n.

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL DLgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n 9

favorevoli n. 7

astenuti n. 2 (Minoranza)

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopraripportata.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

Oggetto: DETERMINAZIONE MISURA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 53 Legge 08.06.1998 n. 142 come modificato dall'art. 17 c. 68 e c. 85 della Legge 15.05.1997 n. 127.

=====

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Lì, 25-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.

Visto con parere Favorevole

Lì, 25-06-2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

Proposta approvata dal Consiglio Comunale

Questo documento è allegato alla corrispondente deliberazione n. 10 del 30-06-12.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario
f.to Dr. Cancellieri Michele

Il Sindaco
f.to GRESTA NELLO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla Residenza Comunale, lì **05-07-12**.

Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo.
Dalla Residenza Comunale, lì **05-07-12**.

Il Segretario
Dr. Cancellieri Michele

Prot. n.

Lì **05-07-12**

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-07-12 al 20-07-12, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla Residenza Comunale, lì **20-07-12**

Il Responsabile del Servizio
